

Dr. Patrizio Astolfi Tel 0733.559471 Fax 0733.557225 www.studioastolfi.com info@studioastolfi.com	Detassazione degli investimenti ambientali L. 388/2000, art. 6, commi da 13 a 19 (Tremonti ambientale)	Rev. Aprile 2011 Pagina 1 di 5
---	--	--

DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI
L. 388/2000, art. 6, commi da 13 a 19
(Tremonti ambientale)

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 388/2000, art. 6, commi da 13 a 19

13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la reazione degli investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.
16. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.
17. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.
18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

Art. 30 della Legge 179 del 31/7/2002

(Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma".

Rifinanziamento della legge

La finanziaria del 2005 (legge 30/12/04 n. 311 allegato 2) ha provveduto a rifinanziare la legge Tremonti ambientale (per la precisione rifinanzia la legge 179 del 31/7/2002 che attuava la tremonti ambientale) per gli investimenti effettuati nel 2005, 2006 e 2007. Per l'esercizio in chiusura, il 2007 la legge è quindi operativa.

L'incentivo è automatico e non dipende dalla disponibilità di fondi

Per ciascuno dei tre anni lo stanziamento indicato è pari ad Euro 2.453.000. Non è comunque compito del contribuente verificare la disponibilità finanziaria. Il Governo ha stanziato tale cifra sulla base di una stima e dell'esperienza degli esercizi precedenti, ma se la cifra è insufficiente, sarà compito dell'amministrazione pubblica reperire altri fondi. Il diritto alla deduzione sorge in seguito all'indicazione in dichiarazione dei redditi; seguendo l'iter indicato nelle istruzioni si nota che il beneficio è automatico.

Dr. Patrizio Astolfi Tel 0733.559471 Fax 0733.557225 www.studioastolfi.com info@studioastolfi.com	Detassazione degli investimenti ambientali L. 388/2000, art. 6, commi da 13 a 19 (Tremonti ambientale)	Rev. Aprile 2011 Pagina 2 di 5
---	--	--

Agevolazione

“La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito”

L’investimento ambientale viene quindi portato in deduzione della base imponibile IRES o imposta sui redditi delle persone fisiche.

“A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti”

Rappresentazione in bilancio

A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

Obbligo di comunicare l’investimento al Ministero dello Sviluppo Economico

Entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio va comunicato all’Amministrazione l’investimento ambientale, in modo da consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di effettuare annualmente il censimento degli investimenti ambientali.

Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile

B) Immobilizzazioni

II) Immobilizzazioni immateriali

- 1) Terreni e Fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Alla data del 31/12 /... non è richiesto il pagamento delle fatture non è necessario

La norma stabilisce che i beni devono essere capitalizzati, quindi iscrivibili a bilancio come immobilizzazioni materiali. Alla data del 31/12/... non è richiesto il pagamento delle fatture.

Beni in leasing (ammessi)

La Risoluzione dell’Agenzia delle entrate nr. 95/E del 25/7/2007 ha stabilito *“la tendenziale equivalenza tra l’acquisizione o realizzazione del bene in proprio e quella effettuata tramite contratto di leasing”*

Ambito soggettivo di applicazione¹

Possono avvalersi dell’agevolazione per investimenti ambientali i soggetti titolari di reddito di impresa (piccolo e media imprese) che determinano il reddito in contabilità ordinaria.
Non ci sono limitazioni in relazione all’attività svolta.

Ambito territoriale

Intero territorio nazionale

Obbligo della contabilità ordinaria

Sono ammesse le piccole e medie imprese (escluse le grandi imprese)

¹ Circolare nr.1 del 3/1/2001

<p align="center">Dr. Patrizio Astolfi Tel 0733.559471 Fax 0733.557225 www.studioastolfi.com info@studioastolfi.com</p>	<p align="center">Detassazione degli investimenti ambientali L. 388/2000, art. 6, commi da 13 a 19 (Tremonti ambientale)</p>	<p align="center">Rev. Aprile 2011 Pagina 3 di 5</p>
---	--	--

Le quote di ammortamento sono deducibili

Con la risoluzione n.226/E dell'11 luglio 2002 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che *“in relazione alla rilevanza fiscale degli ammortamenti, sono deducibili dal reddito esclusivamente le quote relative ai beni oggetto degli investimenti ambientali che rientrano tra i beni ammortizzabili di cui all'articolo 67 del TUIR”*.

Imponibile inferiore alla deduzione

Se l'imponibile della ditta è inferiore alla deduzione possibile lo si abbatte completamente, ma, a differenza di altre agevolazioni, l'eccedenza non viene riportata nell'esercizio successivo. Non si crea quindi una perdita fiscale da riportare negli esercizi successivi.

Vincolo di destinazione dei beni agevolati

Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la reazione degli investimenti ambientali.

Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

Chiarimento dell'agenzia delle entrate – risoluzione n. 226/E dell'11-7-2002

Al fine di chiarire la nozione di “approccio incrementale” soccorre il principio contenuto nella “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, paragrafo 37, secondo cui i benefici per gli investimenti ambientali sono *“rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari («sovraccosti») necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale”*.

L'applicazione del suddetto criterio richiede, pertanto, la quantificazione dei costi d'investimento supplementari. Anche se questi non siano facilmente isolabili dal costo totale dell'investimento, il metodo di calcolo dell'investimento supplementare deve, comunque, ispirarsi a criteri oggettivi basati, per esempio, sul costo di un investimento analogo sotto il profilo tecnico ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale, come peraltro sottolineato nella richiamata disciplina comunitaria.

Occorre inoltre rettificare il costo dell'investimento con riferimento ai vantaggi economici ottenuti in conseguenza dell'investimento ambientale realizzato, valutati in termini di aumento di capacità produttiva, di risparmi di spesa e di produzioni accessorie aggiuntive.

Solo qualora gli investimenti riguardino esclusivamente la tutela ambientale, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, non si applicano riduzioni supplementari.

In sostanza, l'approccio incrementale di misurazione delle spese ambientali separa la quota parte dell'investimento realizzato al fine di ottenere migliorie ambientali dalla restante parte dell'investimento stesso; esso si contrappone all'approccio globale che invece considera ambientale, nella sua interezza, un investimento realizzato anche per altre finalità.

Si tiene a precisare che, secondo quanto previsto dal comma 15, secondo periodo, dell'articolo 6, *“sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge”*.

Nel caso in esame, l'investimento ambientale deve calcolarsi come maggiore costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto del bene con le caratteristiche di tutela ambientale rispetto al minor costo che l'impresa avrebbe sostenuto se, nell'acquisizione del bene stesso, non avesse valutato gli effetti sull'ambiente della propria attività, al netto dei benefici attesi in termini di maggiore produttività e minori costi futuri.

Disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato per la salute ambientale
2001/c37/03
le Comunità europee 3.2.2001

E.1.7. Costi ammissibili

37. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari («sovraccosti») necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.

Questo principio comporta alcuni corollari: quando il costo dell'investimento per la tutela ambientale non è facilmente isolabile dal costo totale, la Commissione si avvarrà di metodi di calcolo oggettivi e trasparenti, fondandosi per esempio sul costo di un investimento che sia analogo sotto il profilo tecnico ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale.

In ogni caso, i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale ⁽³³⁾.

Nel campo delle energie rinnovabili i costi d'investimento ammissibili corrispondono di regola ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a nuove norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per raggiungere il livello di tutela ambientale prescritto dalle nuove norme comunitarie.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie, o in caso di superamento volontario delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per conseguire una tutela ambientale di livello superiore a quello prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

In caso di inesistenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto a favore dell'ambiente.

(33) Se gli investimenti riguardano esclusivamente la tutela ambientale senza dar luogo ad altri vantaggi economici non si applicheranno riduzioni supplementari per determinare i costi ammissibili